

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**  
**PER LA**  
**COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**AI SENSI EX ARTT. 6 SS. E 12-BIS SS. LEGGE N. 3/2012**

1. PREMESSA

Il sottoscritto, Claudio DODDI (C.F. DDDCLD66M23H501Q), nato a Roma il 23.08.1966, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge nr. 3/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 17.12.2019 ha depositato, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012..

A seguito della presentazione dell'istanza veniva nominata quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Federica LUTTAZI.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, il sottoscritto ha predisposto la presente proposta di "Piano del consumatore" per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C..

Di seguito, è illustrato il "Piano" proposto dal sottoscritto.

2. LE CAUSE DI INDEBITAMENTO

Di seguito, si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dallo scrivente, che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

In data 31/03/1999 il sottoscritto acquistava l'immobile di proprietà, sito in Guidonia Montecelio, stipulando un mutuo con garanzia ipotecaria con la [REDACTED] per lire 168.000.000 (€ 86.765,00) da rimborsare mediante pagamento di n. 240 rate in venti anni di lire 1.193.934 (€ 616,62).

Il 20/04/2002 nasce il secondo genito [REDACTED] al quale viene riscontrata [REDACTED] dell' [REDACTED] → Quindi, nel periodo 2002/2008, lo scrivente ha dovuto affrontare ulteriori spese relative a visite e cure mediche per il figlio [REDACTED] portandolo in centri pediatrici specializzati, dapprima all'ospedale di Tor Vergata a Roma e poi, non avendo riscontrato miglioramenti, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa. Tale situazione, viste le molteplici trasferte annuali a Pisa, ha indotto lo scrivente a consumare i risparmi di famiglia.

Successivamente, nel 2009, il sottoscritto ha dovuto sostenere:

- spese per una ristrutturazione urgente dell'appartamento (rifacimento cucina e bagni), acquisto di mobili per gli stessi;
- spese mediche improvvise per la ex moglie scaturite da gravi problemi di [REDACTED] a cui hanno fatto seguito per quasi un anno, per appurarne le cause,



visite specialistiche presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Roma e presso specialisti privati. In un tempo successivo, fu necessario anche il ricovero di una settimana presso l'Ospedale Gemelli di Roma,

necessitando quindi di ulteriori risorse finanziarie, ha chiesto aiuto ad alcuni parenti ricevendo un prestito di € 20.000,00 da restituire senza l'assillo della rata fissa.

A fine anno 2010, i parenti che avevano concesso il prestito di cui sopra, hanno lamentato l'urgenza/esigenza di recuperare tale somma, così, sia per saldare il debito sopracitato che per avere una condizione economica più vantaggiosa rispetto al mutuo [redacted], il 15/03/2011 il sottoscritto estingueva il suddetto mutuo surrogandolo con la Banca [redacted] stipulando un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per € 160.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 360 rate in trenta anni di € 729,43 (sostituzione+liquidità per saldo prestito di cui sopra).

Da qui in poi, la situazione matrimoniale, che non era delle migliori, è andata sempre più in crisi, fino alla sentenza di separazione (dicembre 2016). Purtroppo, dopo la surroga del mutuo, negli anni successivi, il consumatore ha aumentato la sua posizione debitoria per far fronte alle sempre maggiori necessità finanziarie della famiglia (crescita dei figli e conseguente aumento di spese relative a libri - materiale scolastico - attività sportive - ecc.), alle riparazioni sempre più urgenti dell'automobile ormai vetusta (rubata poi il 27/06/2015). A seguito di ciò, lo scrivente, vivendo con preoccupazioni e stress, non avendo trovato supporto tra i parenti, si è rivolto ad alcuni amici chiedendo un prestito di € 40.000,00. Tale aiuto fu accolto, ma con il passare del tempo, le richieste di rientro di tale aiuto erano sempre più pressanti.

Quindi, il debitore nella speranza di poter appianare la situazione, sempre più opprimente, dapprima sottoscrive il 01/08/2014 finanziamento (nr. 142527) con [redacted] per cessione del quinto per € 30.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 120 rate in dieci anni per € 250,00.

Siccome tale finanziamento, non era ancora sufficiente, il sottoscritto fu "indotto". per liberarsi definitivamente e per affrontare anche le spese relative alla separazione in corso, visto il debito che l'esponente aveva contratto, a rivolgersi a delle finanziarie per evidenti ragioni di mera sussistenza. Finanziatori che, all'esito delle rispettive istruttorie, non ritennero di negare.

Quindi sottoscrisse il 01/11/2015 finanziamento (nr. 173917) con [redacted] per cessione del quinto con delega per € 42.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 120 rate in dieci anni per € 350,00 e il 01/12/2015 sottoscrisse finanziamento (nr. 53408837) con [redacted] per € 15.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 72 rate in dieci anni per € 250,00.



Si evidenzia, tra l'altro, che nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non sia consentita la richiesta di anticipi sul TFS, con la conseguenza che detta voce reddituale, seppur maturata, non possa essere stata ed essere a tutt'oggi fruita dallo scrivente ma che **sarà inserita, come garanzia futura**, all'atto del collocamento in congedo del sottoscritto (**Dichiarazione TFS in allegato**).

### 3. LA SITUAZIONE DEBITORIA

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie:

- BANCA [REDACTED], mutuo ipotecario contratto il 15/03/2011 (surroga del precedente mutuo contratto con [REDACTED] per acquisto prima casa di proprietà dello scrivente) per € 160.000,00 con durata n. 360 rate mensili, mutuo cointestato con [REDACTED] (moglie separata), del quale, il debitore si assume l'onere del pagamento per l'intero, **debito residuo mutuo € 140.138,00;**
- [REDACTED] - [REDACTED], prestito contratto nel 10/2016 n. [REDACTED] con durata n. 84 rate mensili ceduto a Banca [REDACTED] in data 19/12/2017; si fa presente che il finanziamento [REDACTED] sopra descritto nasce a seguito di residuo debito al 15/01/2018, **debito residuo prestito € 15.919,00;**
- [REDACTED] (prestito n. 173917), residuo debito al 09/02/2022 n. 120 rate mensili ultima scadenza la rata del 10/2025 (**pagamenti effettuati a mezzo delega di pagamento alla banca**), **debito residuo prestito € 14.198,00;**
- [REDACTED] (prestito n. 142527), residuo debito al 09/02/2022 n. 120 rate mensili ultima scadenza la rata del 07/2024 (**pagamenti effettuati a mezzo delega di pagamento alla banca**), **debito residuo prestito € 6.788,00;**
- [REDACTED], **debito residuo € 4.180,00.**

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

| CREDITORE           | NATURA DEBITO | IMPORTO      |
|---------------------|---------------|--------------|
| [REDACTED]          | Privilegiato  | € 140.138,00 |
| [REDACTED]          | Chirografario | € 15.919,00  |
| [REDACTED] - 173917 | Chirografario | € 14.198,00  |
| [REDACTED] - 142527 | Chirografario | € 6.788,00   |
| [REDACTED]          | Chirografario | € 4.180,00   |



#### 4. LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dallo scrivente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

a. composizione del nucleo familiare

Il sottoscritto, coniugato con sentenza di separazione familiare (07/12/2016), attualmente convive con la sua nuova compagna (casalinga e disoccupata) nell'abitazione di proprietà di quest'ultima.

b. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a € 2.100,00 (duemilacenti/00) e comprendono:

- spese alimentari/casalinghi (eventuali visite mediche) € 350,00
- assegno di mantenimento € 774,00
- spese per visite ai figli € 50,00
- spese di trasporto mezzi pubblici € 100,00
- varie e imprevisti € 176,00
- spese per mutuo e prestiti 650,00

c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale dello scrivente (dipendente del ~~Ministero della Sanità~~, in qualità di ~~Medico~~ dell' ~~ASL~~) allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalle buste paga è la seguente:

- Anno 2018 (mod. 730/2019) reddito lordo € 43.126,00 (netto € 30.847,00)
- Anno 2019 (mod. 730/2020) reddito lordo € 43.327,00 (netto € 30.955,00)
- Anno 2020 (mod. 730/2021) reddito lordo € 44.044,00 (netto € 31.343,00)

Complessivamente, allo stato attuale, il reddito mensile a disposizione dello scrivente è di € 2.612,00 ( $€ 31.343,00 / 12 = € 2.612,00$ )  
Considerata la situazione reddituale e le spese familiari lo scrivente ritiene prudenzialmente proponibile un pagamento di una rata mensile di € 650,00/680,00 per il mutuo/prestiti.

d. Elenco di tutti i beni del debitore

Lo scrivente (come da visura catastale), è proprietario al 100% di un immobile civile A/2 sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in via ~~\_\_\_\_\_~~  
Non si dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati. Il conto corrente postale è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio e le spese correnti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.



## 5. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Con la presente proposta, lo scrivente vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati:

| CREDITORE          | NATURA DEBITO | IMPORTO    | IMPORTO DA PAGARE | SODDISF. % |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| [REDACTED]         | Privilegiato  | 140.138,00 | 140.138,00        | 100        |
| [REDACTED]         | Chirografario | 15.919,00  | 4.775,70          | 30         |
| Santander - 173917 | Chirografario | 14.198,00  | 4.259,40          | 30         |
| Santander - 142527 | Chirografario | 6.788,00   | 2.036,40          | 30         |
| [REDACTED]         | Chirografario | 4.180,00   | 1.254,00          | 30         |

La situazione debitoria complessiva evidenziata in tabella è di € 181.223,00.

## 6. LE GARANZIE

Il sottoscritto ponendo come condizione necessaria ed irrinunciabile per il perfezionamento della sua proposta di piano del consumatore, la possibilità di mantenere la proprietà dell'abitazione in quanto residenza dei figli e della ex moglie (vedasi sentenza di separazione) offre come garanzia personale una parte del proprio stipendio (€ 650,00/680,00) proveniente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il [REDACTED] e, ad ulteriore supporto e garanzia, nel momento della collocazione in congedo (in data 23/08/2026) il TFS quantificabile, ad oggi, (secondo calcoli effettuati tramite il sito dell'INPS) in circa **€ 95.000,00 netti** (vedasi dichiarazione allegata), dei quali lo scrivente potrà mettere a disposizione almeno € 70.000,00.

## 7. LE MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano mediamente a € 2.100,00/2.200,00 circa e la somma di cui il sottoscritto ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.450,00 al mese, si crede ragionevole destinare la somma mensile di € 650,00/680,00 per soddisfare tutti i creditori.

Concretamente, visto che il sottoscritto ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente postale, il pagamento potrà avvenire tramite autorizzazione, all'Ufficio Postale, della disposizione di addebito, sul medesimo conto, della somma mensile di € 650,00/680,00.



## 8. IL PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è pari a € 152.463,50 e il piano proposto prevede:

- per i debiti privilegiati, mantenendo l'attuale piano di ammortamento del mutuo, che avrebbe termine con l'ultima rata al 30.03.2041, rateizzare l'importo residuo, ad oggi, in 244 rate mensili, per avere una rata di € 574,33
- per i debiti chirografari, falcidiare il debito del 70% e pagare il residuo 30% dello stesso in nr. 120 rate di € 102,72

Per quanto sopra, come descritto al precedente **punto 6**, a far data dalla fine del mese di agosto 2026, lo scrivente **potrà mettere a disposizione l'intero TFS per lo stralcio totale, o quasi, dell'intero debito e rientrare nei 5 anni di previsione del "Piano"**.

In alternativa, a quanto sopra, qualora la S.V. ritenesse che la durata della dilazione fosse troppo lunga, il sottoscritto propone, di ridurre la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari al 20% ossia a € 8.217,00 in nr. 120 rate di € 68,47.

28.02.2022





## TRIBUNALE DI TIVOLI

Domanda ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per l'ammissione alla procedura di  
composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano  
di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Per CLAUDIO DODDI, nato a Roma il [REDACTED] e residente a Galliciano nel Lazio (RM) in Viale  
[REDACTED] professione dipendente (debitore), per il tramite del Gestore nominato  
dall'OCC dell'Odcec di Tivoli Federica Luttazi domiciliata presso il suo Studio sito nel Comune  
di Guidonia M. (RM) via Colferro n. 117, indirizzo PEC federicaluttazi@legalmail.it

**premessi che**

- La parte è qualificabile come "consumatore" così come definito dal comma 1 lettera e) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sussistono per la parte ricorrente i presupposti di ammissibilità ed in particolare:
  - non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  - ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



- le cause della crisi, possono ricondursi essenzialmente a quanto illustrato al Gestore dallo stesso istante:

"In data 31/03/1999 il sottoscritto [DODDI C. ndr] acquistava l'immobile di proprietà, sito in Guidonia Montecelio, stipulando un mutuo con garanzia ipotecaria con la [redacted] per lire 168.000.000 (€ 86.765,00) da rimborsare mediante pagamento di n. 240 rate in venti anni di lire 1.193.934 (€ 616,62).

Il 20/04/2002 nasce il secondo genito [redacted] al quale viene riscontrata [redacted] [redacted] [redacted]. Quindi, nel periodo 2002/2008, lo scrivente ha dovuto affrontare ulteriori spese relative a visite e cure mediche per il figlio [redacted] portandolo in centri pediatrici specializzati, dapprima all'ospedale di Tor Vergata a Roma e poi, non avendo riscontrato miglioramenti, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa. Tale situazione, viste le molteplici trasferte annuali a Pisa, ha indotto il ricorrente a consumare i risparmi di famiglia. Successivamente, nel 2009, il sottoscritto ha dovuto sostenere:

- spese per una ristrutturazione urgente dell'appartamento (rifacimento cucina e bagni), acquisto di mobili per gli stessi;

- spese mediche improvvise per la ex moglie scaturite da gravi problemi di allergie, a cui hanno fatto seguito per quasi un anno, per appurarne le cause, visite specialistiche presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Roma e presso specialisti privati. In un tempo successivo, fu necessario anche il ricovero di una settimana presso l'Ospedale Gemelli di Roma, necessitando quindi di ulteriori risorse finanziarie, ha chiesto aiuto ad alcuni parenti ricevendo un prestito di € 20.000,00 da restituire senza l'assillo della rata fissa.

A fine anno 2010, i parenti che avevano concesso il prestito di cui sopra, hanno lamentato l'urgenza/esigenza di recuperare tale somma, così, sia per saldare il debito sopracitato che per avere una condizione economica più vantaggiosa rispetto al mutuo [redacted] il 15/03/2011 il sottoscritto estingueva il suddetto mutuo surrogandolo con la Banca [redacted] stipulando un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per € 160.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 360 rate in trenta anni di € 729,43 (sostituzione+liquidità per saldo prestito di cui sopra).

Da qui in poi, la situazione matrimoniale, che non era delle migliori, è andata sempre più in crisi, fino alla sentenza di separazione (dicembre 2016).

Purtroppo, dopo la surroga del mutuo, negli anni successivi, il consumatore ha aumentato la sua posizione debitoria per far fronte alle sempre maggiori necessità finanziarie della famiglia (crescita dei figli e conseguente aumento di spese relative a libri - materiale scolastico - attività sportive - ecc.), alle riparazioni sempre più urgenti dell'automobile ormai vetusta



(rubata poi il 27/06/2015). A seguito di ciò, il ricorrente, vivendo con preoccupazioni e stress, non avendo trovato supporto tra i parenti, si è rivolto ad alcuni amici chiedendo un prestito di € 40.000,00. Tale aiuto fu accolto, ma con il passare del tempo, le richieste di rientro di tale aiuto erano sempre più pressanti.

Quindi, il debitore nella speranza di poter appianare la situazione, sempre più opprimente, dapprima sottoscrive il 01/08/2014 finanziamento (nr. 142527) con [REDACTED] per cessione del quinto per € 30.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 120 rate in dieci anni per € 250,00.

Siccome tale finanziamento, non era ancora sufficiente, il sottoscritto fu "indotto", per liberarsi definitivamente e per affrontare anche le spese relative alla separazione in corso, visto il debito che l'esponente aveva contratto, a rivolgersi a delle finanziarie per evidenti ragioni di mera sussistenza. Finanziatori che, all'esito delle rispettive istruttorie, non ritennero di negare.

Quindi sottoscrisse il 01/11/2015 finanziamento (nr. 173917) con [REDACTED] per cessione del quinto con delega per € 42.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 120 rate in dieci anni per € 350,00 e il 01/12/2015 sottoscrisse finanziamento (nr. 53408837) con [REDACTED] per € 15.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 72 rate in dieci anni per € 250,00.

Si evidenzia, tra l'altro, che nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non sia consentita la richiesta di anticipi sul TFS, con la conseguenza che detta voce reddituale, seppur maturata, non possa essere stata ed essere a tutt'oggi fruita dallo scrivente ma che sarà inserita, come garanzia futura, all'atto del collocamento in congedo del sottoscritto (Dichiarazione TFS in allegato)."

- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- attualmente la parte ricorrente svolge attività di dipendente presso [REDACTED] con inquadramento primo [REDACTED] ed ha un reddito medio mensile di 3.051,00 come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022;
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;
- il nucleo familiare della parte è così composto:
  - il sovra-indebitato, visto il tipico status [REDACTED] che lo sottopone a trasferimenti d'ufficio, attualmente risiede con il proprio genitore in Galliciano nel Lazio presso l'abitazione di quest'ultimo, non partecipando alle spese generali in quanto le stesse restano totalmente a carico del familiare (vds allegati). Dopo la separazione il sig. Doddi C. ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi presso l'abitazione della nuova compagna [REDACTED]



casalinga e disoccupata) sita nel Comune di Sessa Aurunca (CE).

Il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 3.051,00 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 1.450,00.

- negli ultimi cinque anni la parte ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
  - su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di TIVOLI ha nominato Luttazi Federica – Commercialista - con studio a Guidonia Montecelio, in Via Colferro, 117, tel. n. 0774343829, indirizzo pec: federicaluttazi@legalmail.it, quale Gestore della crisi addetta alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore" ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 contenente:
    - le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    - un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
    - una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
    - un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
- La situazione patrimoniale della parte ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del Gestore evidenzia le seguenti poste:

#### VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b> | <b>€ 197.432,00</b> |
| <b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>   | <b>€ 12.916,41</b>  |
| <b>Valore complessivo del patrimonio</b>         | <b>€ 210.348,41</b> |



## VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

| TIPOLOGIA DEBITO                  | Debito Residuo | % Tot. | Rata Mensile | % Tot. |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| Mutuo Ipotecario immobiliare      | 151.983,80     | 80,65% | 729,43       | 46,90% |
| Fin. Credito al consumo           | 15.919,42      | 8,45%  | 226,02       | 14,53% |
| Cessione del quinto Chirografaria | 11.424,24      | 6,06%  | 350,00       | 22,50% |
| prestito Delega Chirografaria     | 4.766,59       | 2,53%  | 250,00       | 16,07% |
| Apertura di credito in c/c        | 4.348,93       | 2,31%  | 0,00         | 0,00%  |

Il debito residuo totale accertato è pari a € 188.442,98, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.555,45.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

| DATA       | Tipologia debito                  | Creditore  | Rata Mensile | Reddito Mensile | % Banca Italia |
|------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| 21/05/2014 | prestito Delega Chirografaria     | 2 - [REDACTED]   | 250,00       | 2.440,00        | 10,25%         |
| 10/08/2015 | Cessione del quinto Chirografaria | 3 - [REDACTED]   | 350,00       | 2.600,00        | 13,46%         |
| 01/12/2015 | Fin. Credito al consumo           | 4 - [REDACTED]   | 226,02       | 2.600,00        | 8,69%          |
| 15/03/2011 | Mutuo Ipotecario immobiliare      | 1 - [REDACTED] MANAGERI COMPANY S.p.A. BANCA POPOLARE DI VICENZA | 729,43       | 2.469,00        | 29,54%         |
| 09/03/2017 | Apertura di credito in c/c        | 5 - [REDACTED] ADVISORY SPA                                      | -----        | 2.715,00        | 0,00%          |
| 15/03/2011 | Mutuo Ipotecario immobiliare      | 1 - [REDACTED] MANAGERI COMPANY S.p.A. BANCA POPOLARE DI VICENZA | -----        | 2.469,00        | 0,00%          |



**Spese di procedura ipotizzate: € 17.054,60**

L'istante ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato "C" della relazione particolareggiata dell'OCC con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato "D" sempre in calce alla relazione dell'Organismo.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del Gestore Luttazi Federica – Commercialista - con studio in Guidonia Montecelio in Via Colleferro, 117, tel n. 0774343829, indirizzo pec: federicaluttazi@legalmail.it;

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, così come rappresentata e difesa,

**PROPONE**

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

**CHIEDE**

- Che l'III.mo Tribunale di TIVOLI voglia dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1) proposta di piano del sovra-indebitato;
- 2) relazione particolareggiata dell'OCC completa di allegati;
- 3) ricevuta pagamento contributo unificato

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

**Il Gestore FF OCC ODCEC Tivoli**  
**Federica Luttazi**  
**(f.to DGT)**







## Tribunale Ordinario di Tivoli

R.P.U. n. 70/2023

Il Giudice,

Visto il ricorso presentato, tramite l'O.C.C., da Claudio Doddi, per la ristrutturazione del debito;  
visti gli artt. 67 e ss. CCII;  
rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore;  
rilevato che la domanda è corredata degli elementi di cui all'art. 67 co. 2 CCII;  
considerato che non appaiono sussistenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCII;  
ritenuto che la proposta ed il piano siano ammissibili;  
vista l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

Dispone che la proposta ed il piano (con annerimento dei dati sensibili a cura della Cancelleria) siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;  
dispone il divieto per i creditori aventi titolo o cause anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento;  
Avverte che, a mente dell'art. 70 co. 3 CCII, ogni creditore potrà nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto da parte dell'OCC presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC che allo scopo dovrà indicarlo nella propria comunicazione.  
Dispone che, a mente dell'art. 70 co. 6 CCII, l'OCC entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, sentito il debitore, riferisca per iscritto al Giudice, proponendo eventuali modifiche ritenute necessarie.

Si comunichi.

7.7.2023

piano (con annerimento dei dati sensibili a cura della Cancelleria) siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;  
dispone il divieto per i creditori aventi titolo o cause anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento;  
Avverte che, a mente dell'art. 70 co. 3 CCII, ogni creditore potrà nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto da parte dell'OCC presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC che allo scopo dovrà indicarlo nella propria comunicazione.  
Dispone che, a mente dell'art. 70 co. 6 CCII, l'OCC entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, sentito il debitore, riferisca per iscritto al Giudice, proponendo eventuali modifiche ritenute necessarie.

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Ruperto

